



“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale”

Forum Terzo Settore Emilia Romagna 22/06/2016

Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl)

La riforma del Terzo settore per tappe



1. Il 18/06/2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” che entra in vigore il 3/7/2016;
2. Il Governo deve approvare i Decreti attuativi entro il 2/7/2017 rispettando il seguente ITER:

i decreti vengono emanati su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sentiti i Ministri interessati e, ove necessario, previa intesa in sede di Conferenza unificata, salvo che in materia di servizio civile la cui disciplina viene adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e dell'economia, sentita la Conferenza unificata.

Gli schemi dei DLgs, corredati della relazione tecnica, **sono trasmessi al Senato e alla Camera entro il 45° giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni** competenti per materia e per i profili finanziari. **Decorso il termine i decreti possono essere comunque adottati.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei DLgs il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura disposizioni integrative e correttive dei DLgs.

Alla Camera	L'emendamento Lepri	La versione definitiva
<p>il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di <u>finalità civiche e solidaristiche</u> e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale <u>anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.</u></p> <p>Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.</p>	<p>il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, <u>di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale</u> e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante <u>forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.</u> Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.</p>	<p><input type="checkbox"/> “il complesso degli <u>enti privati</u> costituiti per il perseguimento, <u>senza scopo di lucro</u>, di <u>finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale</u> e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, <u>promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>azione volontaria e gratuita</u> <u>o</u> <input type="checkbox"/> <u>di mutualità</u> <u>o</u> <input type="checkbox"/> <u>di produzione e scambio di beni e servizi.</u> <p>Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”.</p>

promuove **attività di interesse generale** con le seguenti finalità:

- civiche** (= pertinenti all'essere membri di una comunità),
- solidaristiche** (= tese all'aiuto materiale e morale),
- di utilità sociale** (= di utilità per la società);

nonché (= E ANCHE) sulla base dei **settori di attività** già previsti dal

- a) DLgs 460/97
- b) DLgs 155/2006

operando in ambiti di intervento definiti dal Governo.

L'aggiornamento dell'elenco delle attività di interesse generale avviene con DPCM su proposta del Ministro del lavoro, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

La norma che – all'interno del DLgs 460 – individua settori di attività è l'art.10 che contempla *assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.* **N.B.** *La norma non specifica se debbano essere considerati i settori di attività delle ONLUS vincolandoli ai requisiti indicati dall'art.10 del DLgs 460/1997: es. sport in assoluto o sport solo per soggetti svantaggiati? La cultura in generale o solo quando diretta a soggetti svantaggiati oppure finanziata dallo Stato?*

Ai sensi del DLgs 155/2006 vi rientra *l'assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, di educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale e cooperazione allo sviluppo.*

1. non vengono abrogate le norme relative ad ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE e ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, si pone solo l'obiettivo di armonizzarne la disciplina nel rispetto delle rispettive specificità. *Cosa significa?*

Oggi:

	Volontariato	Promozione sociale
Soci	Non possono essere retribuiti	Possono essere retribuiti (limite divieto di distribuzione indiretta di utili)
Lavoratori	Esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta	In caso di particolare necessità perché devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati
Risorse	Solo quelle tassativamente indicate anche perché beneficiano del regime di non imponibilità IVA/anche altre entrate, nel qual caso perdono la qualifica di ONLUS (<i>DIBATTITO</i>)	Tutte ma a condizione che percepiscano prevalentemente introiti di natura istituzionale (<i>DIBATTITO</i>)
Regime fiscale	No IRES/IRAP né IVA	No IRES/IRAP né IVA sugli introiti istituzionali e decommercializzati e sulle raccolte fondi, no IRES/IRAP sui servizi convenzionati

Aspetti espressamente previsti nella delega:

in particolare

introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa.



Si arriverà ad un mini rimborso forfettario o si eliminerà il rimborso forfettario anche per asd/cori/bande e filodrammatiche?

nuovi Centri servizi del Volontariato: tra i soci anche non ODV ma alle ODV la maggioranza dei voti, **forma da scegliere tra quelle degli Enti del Terzo settore** (quindi anche APS?), funzioni di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore ma niente erogazioni dirette in denaro né cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili



Strutture “relativamente” democratiche ...



Forma anche NON di OdV = apertura ai servizi a pagamento?

2. rimangono in vita le **ONLUS**, si prevede di intervenire per.
- una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse**, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle ODV, alle COOP SOCIALI e alle ONG;

Questioni ancora dibattute:

- a) **sono ONLUS le strutture per anziani?** Nonostante i servizi socio-sanitari, ai sensi dell'art.10 del DLgs 460/97 qualifichino una ONLUS a prescindere dai destinatari (*in senso conforme Cassazione sentenze n.21562/2013, n.24883/2008 e n. 9661/2009 e Agenzia per le ONLUS Deliberazione n.87/2004 e n.20/2003*), la Cassazione con la sentenza 31 marzo 2015, n.6505 si è espressa in senso contrario;
- b) le ONLUS che operano nel settore della ricerca medica possono organizzare anche **attività di formazione** come attività direttamente connessa? Se sì, possono indirizzare la formazione a tutti o solo ai propri operatori? (tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate delle Marche);
- c) le ONLUS operanti nel settore della **cooperazione internazionale**, nuovo settore introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 125, sono ONLUS in quanto svolgono istituzionalmente attività diretta a "*componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari*" o sono ONLUS a prescindere dalla tipologia di intervento (es: socio-sanitario, formazione formatori, interventi in ambito agricolo) purché riconducibile agli obiettivi della cooperazione internazionale?
- d) **le ONLUS possono percepire tariffe/rette dagli utenti?** Es: consultorio sì perché si sono ridotti i finanziamenti pubblici (*Ag. Entrate Risoluzione n.10/2015*);
- e) **l'attività ricettiva** può essere qualificata come accessoria a quella istituzionale? No secondo l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.15452 del 30 gennaio 2014).

3. Rapporto tra ENTI NON COMMERCIALI e IMPRESE SOCIALI

Oggi

Enti non commerciali (art.73 TUIR)	Imprese sociali DLgs 155/2006
Enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che NON hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Le agevolazioni fiscali si applicano alle attività istituzionali e decommercializzate finché il sodalizio non perde la qualifica di ente non commerciale	le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (iscritte nel Registro imprese c/o CCIA)

e domani?

Enti non commerciali	Imprese sociali
<i>“revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali <u>connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente</u>”.</i> Significa che si qualificherà come ente non commerciale un soggetto anche se svolge prevalentemente attività commerciale? (vedi asd + enti ecclesiastici ex art.149 TUIR)	Significa che alcune tipologie di attività non saranno considerate meritevoli di connotare un Ente non commerciale ma potranno qualificare le imprese sociali?

4. si prevede il **coordinamento** della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle ONLUS.
E' possibile essere ONLUS e impresa sociale? No secondo la CTR Toscana (sentenza 18/02/2013 n.20), si secondo l'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Quaderni Impresa Sociale, Documento n.1) e il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 429-2006/C).
5. **non tutte le associazioni sono TERZO SETTORE.** Sono escluse *“le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”* **ma lo saranno anche quelle che non avranno i requisiti indicati dal Governo (con riferimento anche all'ambito di attività).** Le associazioni escluse non potranno accedere ai regimi agevolati contabili/fiscali né avvalersi prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici;
6. viene data particolare enfasi al **controllo ed autocontrollo** nonché alla **misurazione dell'impatto sociale**, ossia *«la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato».* **Come si misura l'impatto sociale?** Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore predispone linee guida in materia di **bilancio sociale** e di **sistemi di valutazione dell'impatto sociale** delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

rivedere e semplificare il procedimento per il **riconoscimento della personalità giuridica**;



Problematiche attuali:

- ✓ costa di meno costituire una srl;
- ✓ diversità di disciplina per ogni Regione.

definire le informazioni obbligatorie da inserire negli **statuti** e negli atti costitutivi;



Oggi c.c. + 148 + leggi di settore (normativa nazionale e regionale) = stratificazione/sovrapposizione

prevedere obblighi di **trasparenza**;



Probabile pubblicazione del bilancio

assicurare il rispetto dei **diritti degli associati**, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;



Già in parte definito. Problemi per il ricorso all'istituto della DELEGA nelle ONLUS (alcune Agenzie delle Entrate) e in ODV e APS (alcuni uffici)

disciplinare il procedimento per ottenere la **trasformazione** diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni;



Oggi accettato dalla dottrina ma non normato (trasformazione eterogenea da soggetto privo di personalità giuridica)

prevedere che alle associazioni e alle fondazioni **che esercitano stabilmente E prevalentemente** attività d'impresa **si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile**, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'art.9, comma 1, lettera e).



Quando un'attività si definisce di impresa?
Quali conseguenze? Bilancio con schema civilistico, procedure concorsuali

L'organizzazione.

Il Codice deve definire forme e modalità di:

- organizzazione,
- amministrazione e
- controllo

degli enti ispirate ai princìpi di

- democrazia,
- eguaglianza,
- pari opportunità,
- partecipazione** degli associati e **dei lavoratori** !
- efficacia**, !
- efficienza**, !
- trasparenza,
- correttezza e
- economicità della gestione degli enti,

prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con **facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa** nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato.

Attività economica, contabilità e controlli.

Il Codice deve:

individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale



Non fa riferimento alla distinzione tra istituzionale/commerciale ma alle entrate rispetto all'oggetto sociale

definire criteri e vincoli in base ai quali **l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile** risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;



PROBLEMA: cosa intende per attività di impresa in forma NON stabile? L'asd che gestisce un impianto sportivo pubblico? L'associazione culturale che gestisce la ludoteca?

disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, **tenendo conto di quanto previsto dal DLgs 8 giugno 2001, n. 231**, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;



Perché il riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche? Diventerà obbligatorio l'organo di controllo? Vedi anche Linee guida ANAC per affidamento servizi sociali

individuare specifiche modalità e criteri di **verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite**, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari



Verifiche interne o demandate al gestore del Registro Unico?

Assenza di scopo di lucro.

Il Codice deve:

- promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici
- disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.



I limiti rispetto agli emolumenti già dettati dall'art.10 del DLgs 460/1997 ai sensi del quale non possono essere corrisposti:

- ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- i lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (applicato anche agli autonomi).

Non si comprende perché non si ponga il problema rispetto a tutti i collaboratori anche non soci.



Novità: la pubblicità degli emolumenti

Il Registro UNICO

Il Codice deve disciplinare il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale.

L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9.

Dovranno essere iscritte anche in questo Registro:

- a) le cooperative sociali;
- b) le imprese sociali;
- c) le associazioni e società sportive dilettantistiche, o resterà in vigore il Registro CONI?

Collaborazione PUBBLICO/PRIVATO.

Il Codice deve

- valorizzare il ruolo degli enti nella fase di **programmazione**, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale;
- individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di **standard di qualità e impatto sociale** del servizio, **obiettività, trasparenza e semplificazione** e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale;
- individuare criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;
- riconoscere e **valorizzare le reti associative** di secondo livello;
- prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.



Modifiche alla Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*"



Da coordinare con il nuovo codice degli appalti.
N.B. "*Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*" deliberate dall'ANAC il 20/1/2016

Il controllo.

Il soggetto preposto è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che opera in collaborazione con:

- Ministeri interessati,
- Dipartimento della protezione civile (per le ODV di protezione civile),
- Presidenza del Consiglio dei ministri,
- Agenzia delle Entrate,

coinvolgendo il Consiglio nazionale del Terzo settore (*organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale*).

L'autocontrollo.

Il Ministero del lavoro promuove l'adozione di forme di autocontrollo degli enti sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i CSV.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore predispone linee guida in materia di **bilancio sociale** e di **sistemi di valutazione dell'impatto sociale** delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.



Potenziale ruolo degli Enti Nazionali/FORUM?



Potenziale ruolo CSV per le asd piccole?

- revisione complessiva della **definizione di ente non commerciale** ai fini fiscali **connessa alle finalità** di interesse generale perseguite dall'ente. Attuale definizione ex art.73 c.1 c) TUIR *"enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che NON hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale"*.
- introduzione di un **regime tributario di vantaggio** che tenga conto
 - ✓ delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente,
 - ✓ del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
 - ✓ **dell'impatto sociale** delle attività svolte dall'ente: *come è possibile farlo ex ante??*
- razionalizzazione e semplificazione delle **agevolazioni fiscali per i donatori**;
- 5xmille**: completamento della riforma strutturale, razionalizzazione e revisione dei requisiti per l'accesso, introduzione, per i beneficiari, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate;
- razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati** in favore degli enti del Terzo settore in relazione a parametri oggettivi da individuare con i DLgs;
- diffusione dei **titoli di solidarietà** e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale
- promozione dell'**assegnazione degli immobili pubblici** inutilizzati nonché dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata;
- previsione di agevolazioni volte a favorire il **trasferimento di beni patrimoniali**.

❑ **Fondo** (presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da ODV, APS e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. Il fondo è articolato, solo per il 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;

❑ **Fondazione Italia Sociale:** obiettivo sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi in-novativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. E' una fondazione di diritto privato che opera con risorse prevalentemente private e con funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro.

Chi	<input type="checkbox"/> cooperative sociali di diritto; <input type="checkbox"/> organizzazione privata <u>che svolge attività d'impresa</u> per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
Attività?	Gli ambiti di intervento li definisce il Governo con i Decreti
Vincoli	<input type="checkbox"/> previsione di specifici obblighi di trasparenza; <input type="checkbox"/> limiti di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti; <input type="checkbox"/> ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati; <input type="checkbox"/> soci anche PA/IMPRESA ma vietato assumerne direzione/presidenza/ controllo; <input type="checkbox"/> revisori.
Governance	ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività, rientra nel complesso degli enti del Terzo settore.
Utili?	Possono essere distribuiti nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente (non > all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e ½ rispetto al capitale effettivamente versato)
Benefici?	Non è dato sapere

Le principali critiche

- Presunta incostituzionalità della delega in quanto troppo ampia e generalista;
- non è esplicita l'effettiva portata innovativa della delega conferita al Governo: delega per il riordino della normativa vigente o per una sua riforma?
- servizio civile: violazione dell'articolo 81 della Costituzione perché sono presenti disposizioni con effetti onerosi ben più ampi rispetto alla copertura finanziaria;
- registro unico del terzo settore: in contrasto con il rispetto delle prerogative delle regioni (Titolo V Cost.); non è chiaro se l'iscrizione abbia effetti meramente conoscitivi o anche costitutivi e quale sia l'ambito soggettivo dagli enti obbligati alla registrazione;
- fondazioni bancarie: costituzione degli organismi regionali o sovraregionali per provvedere ad attività di programmazione, controllo, accreditamento e attribuzione di risorse finanziarie ai centri di servizio (art.5): perché il controllo, anche riguardo alla gestione dei fondi, deve essere finanziato dalle stesse fondazioni bancarie?
- Consiglio nazionale del terzo settore: disciplina vaga sia riguardo alle funzioni sia riguardo alle risorse economiche; dubbi sulla possibilità per le associazioni di base, non affiliate ad Enti di secondo livello, di veder rappresentate presso le istituzioni le istanze di cui si fanno portatrici;
- Delega al Governo sugli ambiti di intervento dell'impresa sociale;
- Fondazione Italia sociale.

AGGIORNAMENTO, TUTELA E ORIENTAMENTO

da sempre al fianco delle Associazioni



REGISTRAZIONE GRATUITA

newsletter
scadenziari
documenti
modelli

BANCHE DATI

oltre 700 circolari
1100 normative di settore
125 fac-simile gestionali
dossier monotematici

INFO

info@ar seasrl.it

CONSULENZA

quesiti su aspetti giuridico,
fiscali e gestionali



WEB

www.ar seasrl.it



BOLOGNA

Via S. Maria Maggiore, 1
40121 Bologna
tel +39 051 238958
fax +39 051 225203



REGGIO EMILIA

Via A. Tamburini, 5
42122 Reggio Emilia
tel +39 0522 267207
fax +39 0522 332782